

# COMUNE DI BARZIO

## TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (oppure su tre lati) verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
- **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione.
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

### SOGGETTI PASSIVI

**Soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

### COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione. La TARI, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale. La **parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.). La **parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento).

### SUPERFICIE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.** Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13/11/1993, n° 507 (TARSU).

## **OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilmente la propria residenza il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti si assume il numero di due unità.

## **DICHIARAZIONE TARI**

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI **entro il termine del 30 GIUGNO dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Sono comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini TARSU/TARES, in quanto compatibili.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. **La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune,** ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni.

## **COME E QUANDO SI VERSA**

Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.